

# EMAS: LA NUOVA GUIDA UTENTI

F A C T S H E E T

## INTRODUZIONE

A 10 anni dalla pubblicazione della prima Guida e tenuto conto delle novità introdotte nello schema EMAS negli anni 2017/2018 a seguito delle sostanziali modifiche negli standard ISO sui sistemi di gestione, si è resa necessaria una revisione del documento di indirizzo della Commissione.

Con la Dec. UE 2463/2023 relativa alla pubblicazione della Guida per l'utente che illustra le misure necessarie per aderire al sistema EMAS, tali novità vengono recepite, illustrate e commentate.

La Dec. UE 131/2013 e le s.m.i. (Dec. UE 2285/2017) vengono contestualmente abrogate.

L'obiettivo dichiarato è quello di facilitare l'adesione delle organizzazioni al sistema, aumentandone così la diffusione. Riportati a tal fine alcuni esempi di vantaggi a beneficio delle organizzazioni registrate (semplificazione degli obblighi, incentivi finanziari, misure di sostegno...), di strumenti operativi specifici per le PMI (metodo "EMAS Easy") e di possibili sinergie con la legislazione ambientale vigente di cui avvalersi:

- ▶ la Direttiva UE sulle emissioni industriali (Dir. UE 75/2010 in corso di revisione) riconosce lo schema EMAS come migliore tecnica disponibile in termini di sistemi di gestione ambientale esistenti;
- ▶ l'adesione ad EMAS può soddisfare le prescrizioni giuridiche della Direttiva UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Dir. 2464/2022 CSRD) e la Dichiarazione Ambientale può essere utilizzata come riferimento per la rendicontazione stessa.

Con riferimento agli 8 passi per raggiungere la registrazione, le principali novità della Guida rispetto alla versione precedente sono le seguenti.

## GLI OTTO PUNTI PRINCIPALI

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. PIANIFICAZIONE E PREPARAZIONE  | 5. AUDIT INTERNO/RIESAME           |
| 2. POLITICA AMBIENTALE            | 6. DICHIARAZIONE AMBIENTALE        |
| 3. PROGRAMMA AMBIENTALE           | 7. VERIFICA ESTERNA                |
| 4. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE | 8. REGISTRAZIONE NEL REGISTRO EMAS |

EMAS

# EMAS: LA NUOVA GUIDA UTENTI

## 1. PIANIFICAZIONE E PREPARAZIONE

Entità da registrare: riportati una serie di esempi di varie tipologie di organizzazioni (organizzazioni che operano in un sito singolo o in siti diversi o ancora in siti temporanei, organizzazioni per le quali non è possibile definire un sito specifico...) e dell'entità minima da considerare ai fini della registrazione.

Impegno per il sistema di gestione ambientale: viene ribadita l'importanza che assume l'impegno dell'alta dirigenza nell'assicurare leadership e responsabilità nella gestione ambientale e nel promuovere un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Analisi ambientale: approfondimenti sugli elementi che compongono l'analisi quali il contesto organizzativo (riportati esempi di fattori interni ed esterni), l'individuazione delle parti interessate e delle loro esigenze e aspettative in relazione alla gestione ambientale da parte dell'organizzazione (riportati esempi di parti interessate e di possibili aspettative), l'individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti tenendo conto di tutte le fasi del ciclo di vita anche con l'utilizzo dei Documenti di riferimento settoriali (riportati esempi di utilizzo) e la definizione dei rischi e delle opportunità (alcuni esempi).

2. **POLITICA AMBIENTALE** Non sono state introdotte modifiche rilevanti.

3. **PROGRAMMA AMBIENTALE** Non sono state introdotte modifiche rilevanti.

## 4. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Nello stabilire una procedura per determinare gli obblighi di conformità e valutarne lo stato di attuazione viene evidenziato che oltre agli obblighi normativi, le organizzazioni possono tenere conto di altri obblighi di natura ambientale (per es. impegno sottoscritto a favore del miglioramento della qualità dell'aria nell'area urbana, azioni programmate in risposta ai reclami dei vicini in merito al rumore o all'impatto visivo...).

Controlli operativi: riportati una serie di esempi di controlli nell'ambito di un approccio fondato sulla prospettiva del ciclo di vita.

Nella gestione delle NC non si fa più riferimento alle azioni preventive.

Le organizzazioni di piccole dimensioni possono inoltre utilizzare gli strumenti di attuazione messi a disposizione dalla Commissione alla seguente pagina web:  
[green-business.ec.europa.eu/eco-management-and-audit-scheme-emas/emas-resources/emas-tools](http://green-business.ec.europa.eu/eco-management-and-audit-scheme-emas/emas-resources/emas-tools)

5. **AUDIT INTERNO/RIESAME** Non sono state introdotte modifiche rilevanti.

## 6. DICHIARAZIONE AMBIENTALE

In tema di comunicazione verso l'esterno e in particolare di rendicontazione delle prestazioni attraverso gli indicatori:

### **dato A**

Energia: riportare anche la produzione totale di energia rinnovabile (solo se l'energia rinnovabile prodotta dall'organizzazione supera in misura significativa l'energia rinnovabile totale consumata).

Emissioni: nelle emissioni totali di gas a effetto serra considerare anche le emissioni di NF3

Uso del suolo in relazione alla biodiversità: riportare l'uso totale del suolo, la superficie totale impermeabilizzata e quella orientata alla natura (nel sito e fuori).

### **dato B**

Rafforzato il concetto di flessibilità nella scelta del dato B: Il valore di riferimento B può essere determinato dall'organizzazione stessa, purché siano rispettati i criteri riportati nel Reg. UE 2026/2018. Inoltre, il dato B non deve necessariamente essere lo stesso per tutti gli indicatori.

Viene ribadito che lo schema EMAS aiuta le imprese a generare le informazioni e i dati ambientali necessari per conformarsi ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità (Direttiva CSRD).

## 7. VERIFICA ESTERNA

In questa fase le novità riguardano essenzialmente l'utilizzo del metodo a campione nelle verifiche, che è stato notevolmente semplificato.

Fermo restando i criteri di esclusione per specifici siti (siti in paesi terzi, siti soggetti alla normativa in materia di rifiuti pericolosi, siti soggetti alla Direttiva IED o Seveso...) non vi sono più settori per i quali viene esclusa a priori la possibilità di applicare il metodo di verifica a campione. Sono stati infatti eliminati sia l'elenco dei settori economici in cui l'utilizzo del metodo a campione era consentito che quello dei settori in cui l'utilizzo del metodo era consentito nei progetti pilota.

Spetta comunque sempre al Verificatore Ambientale determinare se tale metodo a campione sia adatto o meno all'organizzazione in questione. In particolare, è opportuno che il Verificatore valuti il livello di rischio associato alla natura delle attività e dei processi svolti in ciascun sito (o almeno in ciascun gruppo di siti) che rientra nell'ambito del campionamento.

Prima di iniziare l'attività in campo il Verificatore dovrà notificare all'organismo di accreditamento o di abilitazione e all'organismo competente un elenco di tutti i siti dell'organizzazione che saranno sottoposti alla procedura a campione e di tutti i siti oggetto di una verifica separata. Come regola generale la sede principale dell'organizzazione non dovrebbe far parte del campione, ma essere verificata separatamente in ogni ciclo.

Il numero minimo di siti da includere nel campione per ciascun gruppo è pari, sia in fase di verifica iniziale che di rinnovo, alla radice quadrata del numero di siti inclusi in ciascun gruppo (nella versione 2017 della Guida questo numero era il doppio).

Infine se durante il processo di valutazione di un'organizzazione con più siti a cui è stato applicato l'approccio a campione emergono casi di non conformità o di inosservanza, viene specificato che non è possibile limitarsi a sospendere o cancellare dal registro EMAS il sito in cui è stata rilevata la non conformità originale.

## 8. REGISTRAZIONE NEL REGISTRO EMAS Non sono state introdotte modifiche rilevanti.

Riportati diversi esempi aggiornati di uso del logo.

Il logo EMAS può essere generato mediante l'apposito strumento messo a disposizione dalla Commissione:

[ec.europa.eu/environment/emas/join\\_emas/logo\\_generator\\_it.htm](https://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/logo_generator_it.htm)